

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2610

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**e dal Ministro della Difesa**

(ROGNONI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**e col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1991**

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991,  
n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla  
situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'unito decreto-legge vengono emanati i provvedimenti conseguenti agli sviluppi della situazione nell'area del Golfo Persico, che hanno determinato le risoluzioni adottate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 17 gennaio 1991.

In particolare, con l'articolo 1 si dispone che al personale della missione militare italiana operante in quell'area e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia continua ad applicarsi il trattamento economico previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298. Per lo stesso personale si dispone, inoltre, che continua ad applicarsi in ogni caso il codice penale militare di pace.

Con l'articolo 2 si consente la cessione gratuita da parte italiana di mezzi alle Forze alleate colà impegnate nelle operazioni intese alla liberazione del Kuwait, nel quadro del principio di comune solidarietà.

Vengono altresì autorizzate le maggiori spese di funzionamento per l'effettuazione delle operazioni medesime e per il trasporto di personale e materiali.

Con l'articolo 3 si provvede alla copertura dell'onere dell'iniziativa valutato, fino al 31 marzo 1991, in lire 241.862.000.000.

L'articolo 4 prevede che il decreto abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio 1991.

\* \* \*

Il decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

## RELAZIONE TECNICA

La presente relazione illustra gli oneri finanziari concernenti il personale e quelli di predisposizione e funzionamento dal 1° gennaio 1991 al 31 marzo 1991.

Per la determinazione degli oneri è stata adoperata la seguente metodologia.

## SPESE PER IL PERSONALE

Sono costituite dalla risultante dei seguenti oneri:

a) *Trattamento economico aggiuntivo*

Il trattamento economico spettante al personale impiegato nella missione, in funzione dei vari gradi, è stato determinato prendendo a base il valore della diaria prevista per gli Emirati Arabi Uniti, maggiorata di una indennità speciale del 50 per cento, tenuto conto della particolare rischiosità della missione e dell'analogo trattamento in passato attribuito al personale in condizioni di impiego similari.

Il valore unitario è stato moltiplicato per le giornate di presenza e per il numero di unità del personale impiegato di ciascun grado.

L'onere complessivo è di lire 45.400 milioni.

b) *Trattamento assicurativo*

Per il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, (da conteggiare sui singoli trattamenti stipendiali annui lordi) si è fatto riferimento al premio assicurativo da versare all'istituto o società di assicurazioni con il quale verrà stipulato apposito contratto da parte dell'Amministrazione della difesa, sulla base della forza totale impiegata nella missione.

L'onere stimato ammonta a circa lire 4.700 milioni.

## SPESE PER APPRONTAMENTO E FUNZIONAMENTO

Sulla base delle prevedibili maggiori spese rispetto agli stanziamenti di bilancio previsti per le normali attività operative ed addestrative da sostenere, sono stati computati gli oneri relativi:

ai carbolubrificanti per le navi e gli aeromobili, per un importo di lire 8.000 milioni;

ai viveri, per un importo di lire 1.400 milioni;

al vestiario speciale, per un importo di lire 200 milioni;

al casermaggio, per un importo di lire 300 milioni;

alle spese di campagna connesse con le soste nei porti ed i servizi logistici nei sorgitori, per un importo di lire 1.600 milioni;

- alle spese di trasporto di materiali e personale militare e civile della Difesa, per un importo di lire 300 milioni;
- alle spese per lavoro straordinario del personale civile per l'approntamento delle unità, per un importo di lire 1.000 milioni;
- all'approntamento e al supporto tecnico-logistico per gli elicotteri imbarcati (manutenzione e parti di ricambio), per un importo di lire 3.800 milioni, necessari per sostenere il maggiore tasso di impiego e le maggiori esigenze di manutenzione per la specifica zona di operazione;
- all'approntamento e al supporto tecnico-logistico per le unità navali (manutenzioni straordinarie, manutenzioni programmate, parti di ricambio, munizionamento), per un importo di lire 66.100 milioni, conseguenti al maggiore tasso di attività e di impiego rispetto agli *standards* nazionali;
- al reintegro dei mezzi e materiali ceduti gratuitamente agli Alleati a titolo di compartecipazione, per complessive lire 40.000 milioni;
- al concorso per il supporto logistico degli Alleati attraverso il noleggio di aerei civili, per lire 6.000 milioni;
- alla predisposizione ed all'adeguamento dei velivoli Tornado per avvicendamento alla particolare condizione ambientale-operativa, per un importo pari a lire 1.000 milioni;
- all'incremento del tasso dell'attività di volo (carburanti, ricambi, manutenzione straordinaria in funzione anche della particolare condizione di impiego), per un importo di lire 52.162 milioni;
- al completamento del supporto tecnico-logistico alla componente aeronautica (apprestamenti alloggiativi per il personale), per un importo di lire 4.500 milioni;
- alle spese di funzionamento della cellula, canoni di utenza e circuiti di comunicazione, e variè, per un importo di lire 1.500 milioni;
- al noleggio dei mezzi di trasporto per il rientro dei velivoli al termine dell'operazione, per un importo pari a lire 3.900 milioni.

Per quanto attiene agli oneri spettanti o da sostenere in dollari, essi sono stati convertiti in lire sulla base dell'attuale cambio medio del dollaro USA.

Per quanto sopra, l'onere complessivo dell'operazione dal 1° gennaio 1991 fino al 31 marzo 1991 è stimato in 241.862 milioni di lire.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico.

*Decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991.*

**Ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, con il quale, fra l'altro, è stata assicurata fino al 31 dicembre 1990 la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'invio della missione militare navale italiana nell'area del Golfo Persico;

Considerato che, in relazione alla situazione di crisi nell'area, è stata schierata in Turchia parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 678 del 29 novembre 1990;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in conseguenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1990, nonchè di riaffermare, in rapporto alle operazioni in corso nell'area del Golfo Persico, la disciplina penale applicabile nei confronti del personale militare, estendendone la portata a qualunque tipo di impiego;

Viste le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 17 gennaio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia continua ad essere

attribuito il trattamento economico e assicurativo previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti.

2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al predetto comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.

3. Per il personale di cui al comma 1 continua in ogni caso ad osservarsi il comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 247, concernente l'applicazione del codice penale militare di pace.

#### Articolo 2.

1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a Forze alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo Persico.

2. È altresì autorizzata la spesa per maggiori oneri di funzionamento per l'effettuazione delle operazioni e per trasporto di personale e materiali.

#### Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato fino al 31 marzo 1991 in lire 241.862.000.000, comprensive del controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - ROGNONI - VASSALLI -  
CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI